

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del quale lo Statuto comunale può prevedere l'istituzione del Difensore civico, quale figura con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e con poteri di intervento e di segnalazione in ordine a disservizi, inefficienze o ritardi dell'ente pubblico nei confronti dei cittadini;

DATO ATTO che lo Statuto comunale di Pordenone, articolo 16 e seguenti, prevede l'istituzione dell'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA sul punto la legge finanziaria 2010 (legge 191/2009, art. 2 comma 186 lettera a), come modificata dal dl. 2/2010, convertito con modificazioni dalla legge 42/2010) che per ragioni di contenimento della spesa pubblica ha disposto la soppressione della figura del difensore civico comunale di cui al sopra citato articolo 11 del TUEL, prevedendo tuttavia che *“Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini”*;

RICHIAMATA la legge regionale 16 maggio 2014 n. 9 rubricata “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”, così come vigente, che istituisce la figura del Difensore civico regionale, organo monocratico e indipendente di garanzia, scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, affidandogli il compito di *“rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità”*, cui è ispirata la legge stessa;

Richiamato in particolare l'articolo 1-quinquies, comma 13-bis della legge, nella parte in cui prevede che *“le funzioni di difesa civica [...], con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale [...], provvede alla sottoscrizione delle convenzioni”*;

VISTO lo schema di convenzione-tipo per l'attribuzione delle funzioni di difesa civica già previste dalle vigenti leggi regionali e statali al Difensore civico regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato articolo 1-quinquies, comma 13-bis, della L.R. 9/2014, schema approvato in via definitiva

dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con delibera n. 243 del 03/06/2020, previo parere favorevole espresso con delibera n. 19 del 06/05/2020 dal Consiglio delle autonomie locali;

RITENUTO di aderire alla convenzione in argomento, così come allegata, condividendone i contenuti e le finalità, allo scopo di offrire ai cittadini di Pordenone un servizio utile e totalmente gratuito, volto a favorire e, se necessario, a migliorare i rapporti tra utenza e uffici comunali e a definire in via preventiva e stragiudiziale eventuali problematiche inerenti i servizi offerti dall'Ente, mettendo in questo modo a disposizione dei cittadini pordenonesi un ulteriore percorso per l'esercizio dei propri diritti e di relazione con l'amministrazione comunale;

RICORDATO che tra le competenze proprie del Difensore civico rientrano, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9/2014, articolo 1-quinquies:

- poteri di intervento, su richiesta del cittadino interessato, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative a un procedimento amministrativo in corso;
- poteri di segnalazione di eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni;
- poteri di intervento, anche d'ufficio, per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento nei procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività;
- le funzioni di "Garante per il diritto alla salute" (come da rinvio all'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge 24/2017 (*"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*)), potendo intervenire a seguito di segnalazioni sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria;
- le funzioni di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione, per affiancare e supportare i cittadini della Regione nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione (comma13-quater e seguenti);

CONSIDERATO altresì che il presente accordo rappresenta un importante esempio di collaborazione interistituzionale tra Amministrazione comunale e regionale;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione, in nome e per conto del Comune di Pordenone;

DATO ATTO che dalla sottoscrizione dell'accordo sopracitato nessun onere graverà sul Bilancio comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, onde procedere quanto prima con la sottoscrizione;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attribuzione delle funzioni di difesa civica al Difensore civico regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 13-bis, della L.R. 9/2014 e, per l'effetto, di conferire allo stesso tutte le funzioni di intervento, già previste dalle vigenti leggi regionali e statali, anche nei confronti dell'Amministrazione comunale di Pordenone;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della predetta convenzione, in nome e per conto del Comune di Pordenone;
- 3) di dare atto che la sottoscrizione della predetta convenzione non comporta l'assunzione di alcun impegno economico-finanziario da parte del Comune di Pordenone.

Con successiva e separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANINOTTI DAVIDE

CODICE FISCALE: ZNNDVD66L06E098P

DATA FIRMA: 08/03/2021 11:15:07

IMPRONTA: 45FEFE5A641E82A20CC233A7DB4A3494CD30FC23C5855DCD7DC2F4351B354507
CD30FC23C5855DCD7DC2F4351B354507AB4E6E6658F053F64B48703C1642A7C4
AB4E6E6658F053F64B48703C1642A7C4A855005374EF6BA22A26D1B6FC530FAC
A855005374EF6BA22A26D1B6FC530FAC0990A7CB932AC187C1F54BCAA16927A0